




**REGOLAMENTO DEL GRUPPO  
CONSILIARE  
"FORZA ITALIA-BERLUSCONI-  
AUTONOMIA PER IL VENETO- PPE"  
XII LEGISLATURA**

Approvato con Verbale n. 1 del 14 gennaio 2026

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE**  
**" FORZA ITALIA-BERLUSCONI-AUTONOMIA PER IL VENETO- PPE"**

**INDICE**

ART. 1 - GRUPPO CONSILIARE.....	2
ART. 2 - PRINCIPI ED INDIRIZZI.....	2
Art. 3 - ORGANI DEL GRUPPO .....	3
Art. 4 - ASSEMBLEA.....	3
Art. 5 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.....	3
Art. 6 - SANZIONI.....	4
Art. 7 - ATTIVITA' DI GESTIONE.....	4
Art. 8 - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO.....	4
Art. 9 - VARIAZIONE DENOMINAZIONE DEL GRUPPO.....	4
Art. 10 - NORMA FINALE.....	5



**REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE**  
**" FORZA ITALIA – BERLUSCONI - AUTONOMIA PER IL VENETO - PPE "**

**ART. 1**

**GRUPPO CONSILIARE**

1. Il Gruppo "FORZA ITALIA – BERLUSCONI – AUTONOMIA PER IL VENETO- PPE" di seguito denominato "Gruppo" è composto dai consiglieri che hanno dichiarato di volerne fare parte ed è costituito ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2 del Regolamento consiliare, con sede presso il Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, Venezia;
2. Il Gruppo rappresenta la proiezione del movimento politico Forza Italia all'interno del Consiglio regionale del Veneto ed è funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio regionale e dei suoi organi;
3. Ogni aderente al Gruppo contribuisce ad elaborare l'indirizzo politico come definito dagli organi del Gruppo e ad esso si attiene nello svolgimento della sua attività politica ed istituzionale, senza vincolo di mandato;
4. L'ammissione eventuale di altri consiglieri al gruppo successivamente alla sua costituzione è deliberata dall'Assemblea del Gruppo;
5. L'adesione al gruppo comporta la piena accettazione e il rispetto del presente Regolamento nell'esercizio delle prerogative proprie di ogni Consigliere.

**ART. 2**

**PRINCIPI ED INDIRIZZI**

1. Il Gruppo determina autonomamente la sua azione ed adotta le conseguenti scelte politiche ed istituzionali, in linea con il proprio programma ed azione politica e in coerenza con le linee politiche approvate dagli organi nazionali e regionali di partito;
2. Gli organi del Gruppo favoriscono la costante partecipazione attiva di ciascun consigliere all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico del gruppo che dovrà essere tradotto nell'attività politica ed istituzionale; resta in ogni caso garantita la libertà di coscienza del singolo Consigliere in materia di specifica rilevanza etica. Tale libertà di coscienza dovrà tuttavia essere esercitata in maniera da non compromettere la coerenza dell'indirizzo politico del Gruppo.

**Art. 3**

**ORGANI DEL GRUPPO**

1. Sono organi del Gruppo:
  - a) L'Assemblea;
  - b) Il Presidente;
  - c) Il Vice Presidente;
2. Ulteriori organi interni del Gruppo potranno essere istituiti a seguito di deliberazione presa a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti dell'Assemblea su proposta avanzata



dalla maggioranza dei consiglieri appartenenti al Gruppo.

#### **Art. 4**

#### **ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Consiglieri appartenenti o aderenti al Gruppo ed è l'organo collegiale e deliberativo del Gruppo;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta anche di un solo consigliere indirizzata al Presidente anche in via telematica o mediante l'utilizzo di canali social; in tal caso l'assemblea è convocata, salve ragioni d'urgenza, di norma entro 15 giorni dalla richiesta; la convocazione avviene di norma tramite l'utilizzo di posta elettronica o con l'utilizzo di canali social;
3. L'Assemblea è sede di indirizzo politico sulle materie all'ordine del giorno degli organi consiliari o su tematiche di interesse politico regionale e supporta il Presidente nell'attuazione degli indirizzi politici del Gruppo;
4. L'Assemblea è l'organo del gruppo competente ad approvare:
  - a) Le variazioni alla denominazione del gruppo;
  - b) L'accettazione di nuove adesioni di consiglieri nel corso della legislatura;
  - c) L'espulsione di consiglieri dal Gruppo nel corso della legislatura;
  - d) Il rendiconto e gli altri atti gestionali previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 5**

#### **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

1. Il Presidente è nominato nella seduta convocata dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento consiliare e rimane in carica per tutta la durata della legislatura;
2. Il Presidente del Gruppo:
  - a) rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche ed istituzionali ed esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal regolamento del Consiglio regionale del Veneto;
  - b) provvede al proficuo funzionamento del Gruppo, organizzandone i lavori e coordinandone l'attività. Adotta gli indirizzi politici del Gruppo come deliberati dall'Assemblea in coerenza con la linea politica assunta dal partito a livello nazionale e regionale;
  - c) convoca e presiede l'Assemblea;
3. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Gruppo e approvata dall'Assemblea a maggioranza dei componenti; in caso di approvazione della mozione di sfiducia al Presidente, il Vice Presidente convoca l'Assemblea che provvede a nominare il nuovo Presidente a maggioranza dei componenti; nel caso in cui non sia stata raggiunta la maggioranza prescritta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, viene eletto il consigliere più giovane d'età;
4. Il Vice Presidente, nominato con le medesime modalità di cui al comma 1, collabora con



il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; convoca l'Assemblea per le finalità di cui al precedente comma 3.

## **Art. 6**

### **SANZIONI**

1. L'Assemblea su proposta del Presidente in caso di reiterate assenze ingiustificate all'attività istituzionale del Gruppo o per violazioni del Regolamento può assumere i seguenti provvedimenti a carico del consigliere aderente al Gruppo:
  - Richiamo orale;
  - Richiamo scritto;
  - Espulsione dal Gruppo;
2. Il provvedimento di espulsione di un consigliere dal Gruppo nel corso della legislatura è previsto solo nei casi di grave e reiterata inadempienza agli obblighi assunti con la adesione al Gruppo; il provvedimento è assunto dal Presidente, su conforme deliberazione dell'Assemblea del Gruppo approvata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Gruppo.
3. Ove le inosservanze o violazioni del presente Regolamento riguardino il Presidente, l'iniziativa è assunta dal Vice Presidente che convoca l'Assemblea per l'eventuale assunzione dei provvedimenti sanzionatori, che vengono comunicati dopo la loro adozione a cura del Vice Presidente.

## **Art. 7**

### **ATTIVITA' DI GESTIONE**

1. Le operazioni contabili effettuate dal Gruppo consiliare vengono registrate in apposito "giornale di cassa" la cui tenuta, ai sensi del vigente disciplinare, è affidata al responsabile della Segreteria del Gruppo secondo le indicazioni del Presidente;
2. Il rendiconto di esercizio annuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è redatto dal Responsabile della Segreteria del Gruppo secondo le indicazioni del Presidente; il rendiconto è approvato a maggioranza dall'Assemblea nel rispetto dei tempi e delle procedure stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi della vigente normativa.
3. Il Presidente vigila sulla corretta effettuazione delle operazioni contabili e sulla effettuazione delle relative spese da parte del Gruppo.

## **Art. 8**

### **SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO**

1. Il Gruppo si scioglie al termine di ogni legislatura. A chiusura dell'attività l'Assemblea è tenuta ad approvare il rendiconto dell'esercizio.
2. In caso di scioglimento del Gruppo prima del termine della legislatura in corso, l'Assemblea approva il rendiconto dell'esercizio fino al giorno dello scioglimento.



#### **Art. 9**

#### **VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO**

1. L'Assemblea delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, su proposta del Presidente, durante la legislatura, la variazione della denominazione e/o del contrassegno del Gruppo dandone comunicazione nei modi previsti dal regolamento del Consiglio regionale;
2. Nel rispetto della normativa regionale e nazionale in materia il cambio di denominazione e di contrassegno del Gruppo non comporta modifiche dei rapporti giuridici in essere alla data della variazione stessa.

#### **Art. 10**

#### **NORMA FINALE**

1. Il presente regolamento è approvato a maggioranza dei componenti del Gruppo;
2. Eventuali modifiche al Regolamento verranno approvate a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Gruppo.

Approvato in data 14 gennaio 2026





**DISCIPLINARE DELLE SPESE  
E DEL RENDICONTO  
DEL GRUPPO CONSILIARE  
" FORZA ITALIA-BERLUSCONI-  
AUTONOMIA PER IL VENETO-PPE"  
XII LEGISLATURA**

**Approvato con Verbale n. 1 del 14 gennaio 2026**

**DISCIPLINARE DELLE SPESE E DEL RENDICONTO DEL GRUPPO  
CONSILIARE "FORZA ITALIA-BERLUSCONI-AUTONOMIA PER IL  
VENETO-PPE"**

***Modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal  
Consiglio e per la tenuta della contabilità del Gruppo consiliare***

**INDICE**

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI .....	2
ART. 2 - VERIDICITÀ E CORRETTEZZA DELLE SPESE .....	2
Art. 3 - SPESE AMMESSE .....	3
Art. 4 - SPESE NON AMMESSE .....	4
Art. 5 - PROCEDURE DI SPESA .....	4
Art. 6 - COMPITI DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE .....	5
Art. 7 - TENUTA DELLA CONTABILITA' .....	5
Art. 8 - REGISTRO DEI BENI DUREVOLI (art. 1, comma 4, lettera h) dell'Allegato A) del DPCM 21 dicembre 2012).....	6
Art. 9 - RENDICONTO DI ESERCIZIO DEL GRUPPO CONSILIARE .....	6
Art. 10 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	6
ALLEGATO 1.....	7
ALLEGATO 2.....	9
APPENDICE.....	10



## **DISCIPLINARE DELLE SPESE E DEL RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA-BERLUSCONI-AUTONOMIA PER IL VENETO-PPE"**

### **ART. 1**

#### **PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente Disciplinare contiene le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità del Gruppo consiliare nel rispetto delle Linee guida approvate con DPCM 21 dicembre 2012, avente per oggetto: *"Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213"*.
2. Il Disciplinare è finalizzato ad assicurare la veridicità e la correttezza delle spese sostenute dal Gruppo consiliare e dai suoi componenti, secondo principi di correttezza, trasparenza e pubblicità dell'attività istituzionale.
3. Nessuna spesa può essere sostenuta senza la previa autorizzazione del Presidente, secondo le regole stabilite dal presente Disciplinare.

### **ART. 2**

#### **VERIDICITÀ E CORRETTEZZA DELLE SPESE**

1. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.
2. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:
  - a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo consiliare;
  - b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
  - c) il gruppo consiliare non può intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con Consiglieri regionali di altre Regioni, e ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – sino alla proclamazione degli eletti;
  - d) non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.



### Art. 3

#### SPESE AMMESSE

1. Sono ammesse le spese previamente autorizzate e sostenute per conto del Gruppo consiliare per scopi istituzionali e rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:
  - a. spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione se non sostenibili con spesa a carico del bilancio del Consiglio Regionale;
  - b. spese per l'acquisto di quotidiani, periodici, pubblicazioni e libri, in formato cartaceo, elettronico e on line se non sostenibili con spesa a carico del bilancio del Consiglio Regionale;
  - c. spese telefoniche e postali diverse da quelle direttamente sostenute dal Consiglio Regionale tramite le proprie strutture;
  - d. spese per la promozione e divulgazione delle attività e delle iniziative della Regione, del Gruppo e dei singoli consiglieri, anche tramite pubblicazioni, opuscoli, fogli informativi, volantini, manifesti, lettere, gadget promozionali, messaggi di posta elettronica, sms, mms, newsletter, mezzi di comunicazione di massa e ogni altro strumento divulgativo;
  - e. spese per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;
  - f. spese per la divulgazione e la valorizzazione della legislazione regionale e degli atti degli organi, enti e società regionali;
  - g. spese per rimborso di missioni dei collaboratori e dei dipendenti assegnati al Gruppo consiliare, autorizzate dal Presidente del Gruppo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio Regionale;
  - h. spese sostenute per manifestazioni ed eventi, seminari, incontri, riunioni o altri eventi rappresentativi del gruppo consiliare e relative spese di ospitalità per i relatori e i rappresentanti di enti, associazioni, comitati e movimenti a rilevanza sociale, culturale e sportiva o di personalità negli stessi settori;
  - i. spese per attività di formazione, aggiornamento e seminari di studio per i consiglieri, i dipendenti e i collaboratori del Gruppo consiliare;
  - j. spese per studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti valoriali della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, della qualità dell'attività istituzionale dei gruppi consiliari e della Regione;
  - k. spese logistiche quali affitto di sale, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari per riunioni e incontri fuori sede del Gruppo o dei singoli consiglieri autorizzati dal Presidente del Gruppo;
  - l. spese per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative del Gruppo consiliare se non sostenibili con spesa a carico del bilancio del Consiglio Regionale. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del Gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;
  - m. spese riconducibili ad altre tipologie definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi del comma 1 ter dell'art. 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, come introdotto dall'art. 2 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28.
2. Le spese di cui al comma 1 vengono sostenute previo affidamento effettuato con modalità

di natura privatistica, a seguito di indagine anche informale di mercato.

3. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 52 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. Gli incarichi di collaborazione del Gruppo consiliare hanno carattere fiduciario e sono affidati con modalità di natura privatistica.

#### **Art. 4**

##### **SPESE NON AMMESSE**

1. Oltre a quelle non autorizzate, non sono ammesse le spese indicate nell'art. 1, comma 6, dell'Allegato «A» al DPCM 21 dicembre 2012 e precisamente:
  - spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e altre spese personali del consigliere;
  - spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
  - spese relative all'acquisto di automezzi.
2. Non sono consentite le spese in violazione dei principi enunciati al precedente articolo 2, comma 2.

#### **Art. 5**

##### **PROCEDURE DI SPESA**

1. Ogni spesa è preventivamente autorizzata in forma scritta dal Presidente del Gruppo consiliare o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. La spesa è autorizzata dal Presidente o dal Vicepresidente in calce al modulo debitamente compilato.
2. In caso di rimborso per spese di missione dei collaboratori e dei dipendenti assegnati al Gruppo consiliare, l'autorizzazione alla spesa tramite la sottoscrizione del modulo B vale anche come autorizzazione della missione. Nel caso la missione richieda l'impiego di mezzi di trasporto straordinari quali auto propria, auto a noleggio o taxi, il collaboratore o dipendente deve altresì presentare al Presidente del Gruppo specifica richiesta di autorizzazione utilizzando l'apposito modulo C.
3. In nessun caso saranno ritenute ammissibili spese relative all'acquisto di beni o servizi non documentati da fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante intestati al Gruppo. Le spese relative all'acquisto di valori bollati devono essere documentate da apposita nota di acquisto, timbrata e firmata dal rivenditore, contenente l'indicazione della quantità e del costo unitario dei valori acquistati.

Le spese di cui al comma 3, qualora non siano a carico del Consiglio regionale, dopo la verifica della loro regolarità sono registrate nei documenti contabili del Gruppo consiliare e sono rimborsate al netto dell'eventuale anticipazione.

Per le piccole spese previamente autorizzate dal Presidente del Gruppo (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: spese per valori bollati, imposte, diritti



erariali, servizi postali, biglietti mezzi di trasporto, anticipi e saldi di missione del personale, giornali e pubblicazioni, ospitalità e nolo sale), è autorizzato il pagamento sino a un massimo di 990,00 euro per ciascuna tipologia di spesa, con pronta cassa da parte del Responsabile del Gruppo consiliare o dal suo Vicario.

#### **Art. 6**

#### **COMPITI DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE**

1. Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 3 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare.

#### **Art. 7**

#### **TENUTA DELLA CONTABILITA'**

1. Le operazioni contabili effettuate dal Gruppo consiliare vengono registrate in apposito "giornale di cassa".
2. Le operazioni compiute dal Gruppo consiliare devono essere registrate in ordine cronologico in base alla data di incasso o di pagamento.
3. Nel giornale di cassa devono essere riportati:
  - a. il numero d'ordine progressivo dell'operazione;
  - b. la data dell'incasso o del pagamento;
  - c. la data della registrazione;
  - d. la descrizione dell'operazione con l'indicazione:
    - anche sintetica del debitore/creditore;
    - della tipologia di documento giustificativo (fattura, scontrino parlante, nota spese, busta paga, ecc...);
    - degli estremi identificativi di tale documento (numero e data);
    - della modalità di incasso/pagamento;
  - e. la voce del rendiconto in cui la spesa verrà riepilogata, indentificata con E (per le entrate) o U (per le uscite) ed il relativo numero risultante dal modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, di cui all' allegato B) al DPCM 21 dicembre 2012.



## **Art. 8**

### **REGISTRO DEI BENI DUREVOLI**

**(art. 1, comma 4, lettera h) dell'Allegato A del DPCM 21 dicembre 2012)**

1. Nel registro dei beni durevoli acquistati con i fondi del Gruppo consiliare, devono essere riportati per ogni acquisto dei beni durevoli:
  - a. il numero progressivo;
  - b. la descrizione;
  - c. la quantità;
  - d. il fornitore;
  - e. il valore al momento dell'acquisto.

## **Art. 9**


### **RENDICONTO DI ESERCIZIO DEL GRUPPO CONSILIARE**

1. In adempimento al disposto dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 27.11.1984, n. 56, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 21.12.2012, n. 47 e s.m.i., il Gruppo consiliare approva a maggioranza dei propri componenti il rendiconto di esercizio annuale, inserito in allegato al presente Disciplinare.
2. Il rendiconto di esercizio annuale è redatto secondo quanto indicato nel DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213". Al rendiconto è allegata la documentazione contabile indicata nell'art. 3 dell'allegato A al DPCM 21 dicembre 2012.
3. Il rendiconto è trasmesso dal Presidente del Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale entro cinquantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Veneto.

## **Art. 10**

### **TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.







### ALLEGATO 1

**GRUPPO CONSILIARE REGIONALE  
FORZA ITALIA – BERLUSCONI - AUTONOMIA PER IL VENETO - PPE**

### **RENDICONTO ANNUALE 20\_\_**

**ALLEGATO B previsto dall'art. 1, comma 2, del DPCM21.1.2.2012**

<b>CODICE SPESA</b>	<b>ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO</b>	<b>EURO</b>
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	
2	Fondi trasferiti per spese di personale	
3	Altre entrate	
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		

<b>CODICE SPESA</b>	<b>USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO</b>	<b>EURO</b>
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali sostenute per il personale	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5	Spese per la redazione, stampa e spedizioni di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	
7	Spese postali e telegrafiche	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
9	Spese di cancelleria e stampanti	
10	Spese per duplicazione e stampa	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16	Altre spese (specificare)	




TOTALE USCITE

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA  
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

OGGETTO	EURO
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	
<b>ENTRATE RISCOSSE NELL'ESERCIZIO</b>	
<b>USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO</b>	
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	
Fondo di cassa finale per spese di personale	

Il Presidente del Gruppo Consiliare  
Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il  
Veneto-PPE





## ALLEGATO 2

Gruppo consiliare Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto-PPE

### **MODULO A - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA**

Il/La sottoscritto/a Consigliere regionale \_\_\_\_\_

#### **CHIEDE**

l'autorizzazione a effettuare la seguente spesa per conto del Gruppo consiliare:

#### **ATTESTA**

- che la spesa ricade nella tipologia di quelle indicate all'art. 3 del "Disciplinare delle spese e del rendiconto del Gruppo consiliare Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto e precisamente:

☐ Oggetto della prestazione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ presso la Società \_\_\_\_\_  
indirizzo: \_\_\_\_\_

#### **PREVENTIVI ALLEGATI:**

- ☐ SI  
☐ NO

- che la spesa conseguente alla presente richiesta di autorizzazione è da imputarsi sul numero ..... del "codice spesa" del Rendiconto annuale del Gruppo consiliare.

Venezia,

Il Consigliere Regionale  
(firma)

Visto (data),

SI AUTORIZZA LA SPESA  
Il Presidente del Gruppo Consiliare  
Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il  
Veneto-PPE



**APPENDICE  
AL DISCIPLINARE DELLE SPESE  
E DEL RENDICONTO  
DEL GRUPPO CONSILIARE  
"FORZA ITALIA-BERLUSCONI-  
AUTONOMIA PER IL VENETO-PPE"**



**APPENDICE  
AL DISCIPLINARE  
DELLE SPESE E DEL RENDICONTO  
DEL GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA-BERLUSCONI-AUTONOMIA PER IL  
VENETO-PPE"**

Il presente documento contiene le normative limitatamente alle spese e al rendiconto del Gruppo consiliare "Partito Popolare Europeo - Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto".

Ciascun consigliere può quindi documentarsi compiutamente sulla normativa che supporta il Disciplinare e conseguentemente la gestione della spesa e del rendiconto del Gruppo medesimo.

**INDICE**

**Spese Gruppi consiliari**

DPCM 21 dicembre 2012 (estratto);	12
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (estratto);	13
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 (estratto);	14
Legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 (estratto);	15

**Rendiconto gruppi consiliari**

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (estratto);	16
Allegato «A» al DPCM 21.12.2012 (estratto);	17
Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 (estratto);	17
Legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 (estratto);	18



## SPESE GRUPPI CONSILIARI

**DPCM 21 dicembre 2012, "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".**

(Pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2013, n. 28 ed entrato in vigore il 17 febbraio 2013)

### **Allegato «A» al DPCM 21.12.2012**

Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

### **Art. 1 (Veridicità e correttezza delle spese)**

Si riportano i seguenti **commi 4, 5 e 6**.

- 4.** Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:
  - a)** spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;
  - b)** spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
  - c)** spese telefoniche e postali;
  - d)** per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;
  - e)** per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;
  - f)** per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;
  - g)** per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;
  - h)** per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;
  - i)** altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.
- 5.** Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.
- 6.** Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:
  - a)** per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
  - b)** per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
  - c)** per spese relative all'acquisto di automezzi.



**Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".**

**Art. 13 - Spese dei gruppi consiliari.**

**1.** La Regione del Veneto, a decorrere dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si conforma alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, fissando nel limite stabilito dall'articolo 2 bis della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 così come inserito dall'articolo 12 della presente legge, la definizione del tetto massimo dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari.

**1 bis.** Gli incarichi di collaborazione dei gruppi consiliari hanno carattere fiduciario e sono affidati con modalità di natura privatistica.

**1 ter.** Nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.", convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa." e dal DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.", l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1 quater, definisce le tipologie di spesa inerenti alle attività istituzionali dei gruppi consiliari.

**1 quater.** Fra le spese per attività istituzionali dei gruppi consiliari rientrano anche quelle sostenute nell'esercizio finanziario 2013 e successivi, derivanti dalle seguenti attività:

- a) promozione e divulgazione delle attività e delle iniziative della Regione, del gruppo e dei singoli consiglieri, anche tramite pubblicazioni, opuscoli, fogli informativi, volantini, manifesti, lettere, gadget promozionali, messaggi di posta elettronica, sms, mms, newsletter, mezzi di comunicazione di massa e ogni altro strumento divulgativo;
- b) divulgazione e valorizzazione della legislazione regionale e degli atti degli organi, enti e società regionali;
- c) manifestazioni ed eventi, seminari, incontri, riunioni e relative spese di ospitalità per i relatori e i rappresentanti di enti, associazioni, comitati e movimenti a rilevanza sociale, culturale e sportiva o di personalità negli stessi settori;
- d) attività di formazione, aggiornamento e seminari di studio per i consiglieri, i dipendenti e collaboratori del gruppo consiliare;



- e) studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti valoriali della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, della qualità dell'attività istituzionale dei gruppi consiliari e della Regione.

**1 quinquies.** Per le attività istituzionali dei gruppi consiliari sono altresì ammesse le seguenti spese:

- a) acquisto di quotidiani, periodici, pubblicazioni e libri, in formato cartaceo, elettronico e on-line;
- b) spese logistiche, quali affitto di sale, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari, per riunioni e incontri fuori sede del gruppo o dei singoli consiglieri autorizzati dal Presidente del gruppo consiliare;
- c) missioni dei collaboratori e dei dipendenti assegnati al gruppo consiliare, autorizzate dal presidente del gruppo, anche con uso del mezzo proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417 "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".

**2.** Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e, in particolare, l'art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari.**


**Art. 52 - Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari.**

**1.** Il Presidente del gruppo può attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative e occasionali disciplinate dal titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" rimanendo esclusa qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri la instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

**2.** Per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro di cui al comma 1 viene corrisposta al gruppo mensilmente una somma pari alla differenza fra un dodicesimo della spesa massima assegnata ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 ed il costo mensile del personale in servizio. Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini della determinazione del costo mensile del personale in servizio viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista.

**3.** I rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e, nel rispetto della autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa, sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi.

**4.** Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione definisce le modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 e delle somme corrisposte ai sensi del comma 2.



**Legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 "Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari".**

**Art. 3 - Interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 e dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .**

**1.** Il limite di spesa previsto dal comma 1, dell'articolo 13, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , si interpreta nel senso che non sono computate in esso le spese per il personale effettuate con l'utilizzo degli avanzi finanziari degli esercizi precedenti l'esercizio 2013.

**2.** Il comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 come sostituito dall'articolo 14, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 si interpreta nel senso che gli avanzi finanziari degli anni antecedenti il 2013 possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di spesa previste dal modello di rendiconto approvato con DPCM 21 dicembre 2012, ivi comprese le spese per il personale dei gruppi consiliari.

**Art. 5 - Norma transitoria.**

**1.** Per gli esercizi finanziari 2013 e seguenti, sono ammissibili anche le spese derivanti da contratti di collaborazione, di consulenza o per corsi di formazione stipulati dai gruppi consiliari prima del recepimento del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, i cui effetti giuridici ed economici si protraggono nella nona legislatura.





## RENDICONTO GRUPPI CONSILIARI

**Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".**

**Art. 1 Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni (entrato in vigore il 1° gennaio 2013).**

**Si riportano i commi 9, 10, 11 e 12.**

**9.** Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

**10.** Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al Presidente della regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione.

**11.** Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della Regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

**12.** La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.



## **Allegato «A» al DPCM 21.12.2012**

### **Art. 3 (Documentazione contabile)**

- 1.** Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.
- 2.** Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.
- 3.** Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

## **Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"**

### **Art. 6 - Rendiconto di esercizio annuale.**

- 1.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, ogni gruppo è tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando in apposite voci le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti, distinguendo quelle trasferite nell'anno di riferimento del rendiconto e quelle trasferite negli anni precedenti e non ancora spese all'inizio dell'esercizio di riferimento.
- 2.** Il rendiconto è trasmesso dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale entro cinquantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai fini della successiva trasmissione al Presidente della Regione del Veneto per gli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
- 2 bis.** Il rendiconto è sottoscritto da tutti coloro che sono stati presidenti del gruppo nel periodo di riferimento del rendiconto medesimo.
- 3.** In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.
- 4.** Fino al recepimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle linee guida di cui al comma 1 deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni, il rendiconto di cui al comma 1 è redatto secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.



**Legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 "Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari";**

**Art. 4 - Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto. (articolo modificato dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 22)**

**1.** L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, ai Presidenti dei gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi gruppi.

**2.** In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti o di parte di essi da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l'Ufficio di presidenza dispone l'obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, nonché delle somme ricevute per le spese di personale e non regolarmente rendicontate, anche mediante la predisposizione e approvazione di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni dei rispettivi contributi annuali spettanti al gruppo fino ad un massimo dell'ottanta per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. La comunicazione è inviata al Presidente del gruppo consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata anche al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare. Le somme già riscosse ed eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce "altre spese".

**2 bis.** La restituzione secondo le modalità di cui al comma 2 non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e successive modifiche.

**3.** omissis



10/11/94